

**ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO  
DELL'ACCORDO INTERAZIENDALE 26.11.98**

Bolzano, 21 maggio 1999

**1) Insediamento Commissione Interaziendale Paritetica**

Le parti hanno costituito la Commissione Interaziendale Paritetica di cui al punto 4. dell'accordo sindacale 26.11.98 ed hanno conseguentemente esaminato tutti i casi rilevati, inerenti sia al personale conducente che a quello dei servizi in sede propria, si è proceduto all'attribuzione dei relativi pesi secondo le tabelle riportate in allegato all'accordo 26.11.98.

Si è confermato l'incarico alla commissione stessa di redigere, entro il mese di giugno 1999, il previsto regolamento per la valutazione dei casi che si verificheranno dal 01.05.99 al 31.12.99, anticipando fin d'ora l'esigenza di darne comunicazione ai dipendenti.

**2) Criteri per l'erogazione del premio di risultato al personale adibito a mansioni d'ufficio, di officina e ad altri servizi in applicazione di quanto previsto al punto 9 dell'accordo 26.11.98.**

Le aziende, con la collaborazione di una società di consulenza, hanno proceduto ad una valutazione della prestazione del personale adibito a mansioni d'ufficio, di officina e ad altri servizi applicando metodologie ampiamente utilizzate in ambito nazionale, secondo modelli di rilevazione rappresentati dalle allegate schede.

La società di consulenza incaricata ha provveduto a formare i valutatori interni che le aziende hanno individuato nei responsabili delle diverse aree e settori.

I valutatori hanno operato con l'assistenza e la diretta supervisione degli esperti della società di consulenza effettuando anche riunioni interaziendali aventi lo scopo di uniformare il più possibile i criteri di valutazione.

Le parti altresì convengono che tale metodo di valutazione verrà applicato per il premio di risultato afferente agli anni 1998 e 1999. Nel 2° semestre del 1999 verrà effettuato il monitoraggio dei risultati, anche al fine di proporre eventuali modifiche che andranno ad interessare i contenuti delle singole posizioni di lavoro.

Ciascun valutatore dovrà far conoscere al singolo dipendente interessato, la rispettiva valutazione attraverso un colloquio individuale. Resta ovviamente ferma per il valutato la possibilità di ricorso al Direttore dell'azienda.

3)

Relativamente al personale conducente e a quello dei servizi in sede propria, le parti si danno atto che i criteri utilizzati per l'erogazione del premio per l'anno 1998 sono stati applicati dalle aziende al fine di incentivare un sistema premiante che avrà la sua completa applicazione negli anni successivi, pertanto il premio erogato per il 1998 non potrà costituire riferimento per l'erogazione del premio stesso negli ulteriori anni di vigenza contrattuale.

Le aziende, pur confermando che i risultati del 1° quadrimestre - di cui all'art. 5 dell'accordo sopra richiamato - dovevano essere rivalutati ai fini della rideterminazione del premio annuale (e cioè moltiplicati per 3), si sono rese disponibili, tenuto conto di quanto espresso nel precedente punto, ad erogare il premio annuo tenendo conto del solo 1° quadrimestre.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Delegato Regionale Fenit

ASGB

ACT

FILT CGIL/AGB

ALM

FIT CISL/SGB

SAD

UILT UIL/SGK

FAISA CISAL

- per servizi di breve durata (hockey, concerti, ecc.) potrà rendersi disponibile anche personale addetto alle officine.
- la disponibilità deve essere garantita per almeno un anno e potrà essere integrata a volontà di ogni singolo dipendente anche durante l'anno.
- le ore di servizio speciale inferiori alla prestazione giornaliera (calcolate su un minimo di 1 ora) verranno retribuite, mentre quelle uguali o superiori (6,20 h.) potranno a scelta del dipendente o essere retribuite o restituite come riposo compensativo.
- attingendo dall'elenco, l'azienda disporrà a rotazione in servizio il personale che si è reso volontario, avvertendolo con congruo anticipo; solo per motivi eccezionali sarà consentito al personale di essere esonerato.

**Premio:**

Ad ogni agente, ogni volta che effettua un servizio di durata pari alla prestazione (6,20 h.), sarà corrisposta la somma forfettaria di Lire 20.000 (ridotta a Lire 10.000 per prestazioni inferiori alle 3,10 h.); a ciò si aggiungeranno Lire 50.000 annuali che verranno corrisposte con le retribuzioni del gennaio successivo all'anno di competenza, come premio per essersi iscritto nella lista dei volontari.

La somma di Lire 50.000, a titolo di una tantum, verrà corrisposta qualora il dipendente abbia almeno effettuato un turno di servizio nel corso dell'anno.

Per quanti inseriti in lista e non utilizzati, verrà corrisposta comunque la somma forfettaria di Lire 20.000.

**4. Vendita biglietti a bordo.**

La R.S.U. presa visione dell'accordo sull'agente unico e preso atto degli ultimi avvenimenti, riguardanti la sicurezza, non ritiene opportuno entrare in merito a tale proposta, suggerendo all'azienda di farsi promotrice in ambito Provinciale affinché la vendita dei biglietti a terra venga liberalizzata, come già avviene in altre città. La direzione prende atto di quanto espresso dalla RSU.

**5. Massa vestiario**

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato su richiesta del Direttore, che non ha avuto il tempo materiale di approfondire tale argomento.

**6) segnalazione danni autobus**

La direzione fa presente che negli ultimi tempi si è riproposto il problema della mancata segnalazione dei danni (lievi) alla carrozzeria degli autobus da parte dei conducenti di linea. Già in passato sono stati fatti ordini di servizio per richiamare l'attenzione dei conducenti di linea su tali problematiche ma senza esito.

A rigore l'azienda dovrebbe imputare la mancata segnalazione a tutti i conducenti di linea interessati ai turni precedenti la giornata della scoperta del danno;

La RSU chiede che venga riproposto per l'ultima volta un ordine di servizio con il quale si raccomandi la massima attenzione sul controllo della carrozzeria dell'autobus soprattutto agli autisti che iniziano il servizio al mattino in rimessa, evidenziando la possibilità di

## ACCORDO SINDACALE

- Premesso che il RD 148\31 all'art.22 prevede che " i congedi chiesti all'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate";
- Considerato, altresì, che in questi mesi invernali si è verificato un insolito aumento delle assenze del personale per malattia, che di fatto ha impedito alle parti di rispettare il piano ferie arretrate nel termine temporale sopraindicato;

Tutto ciò premesso:

tra l'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano, rappresentata dal direttore Dott. Adriano Beatrice

e


le R.S.U dell'ACT di Bolzano rappresentata dal suo segretario Sig. Furlan Marco

Le parti di comune accordo stabiliscono che in via eccezionale le ferie residue dell'anno 1998 potranno essere usufruite entro e non oltre il 31 maggio 1999.

Letto, confermato, sottoscritto.


Per l'ACT:

Dott. Adriano Beatrice



Per le RSU

Sig. Furlan Marco



Bolzano, 3 febbraio 1999